

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 138

(proposta di legge statutaria)

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 18 ottobre 2022

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 28 bis
nella legge statutaria 1/2005)*

1. Dopo l'articolo 28 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è inserito il seguente:

“Art. 28 bis (Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale.

2. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:

- a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
- b) può essere incaricato dal Presidente della Giunta regionale di seguire specifiche questioni, anche attraverso la partecipazione a incontri e tavoli istituzionali e con facoltà di riferire direttamente su argomenti afferenti ai compiti attribuiti;
- c) può essere delegato a rispondere a interrogazioni dinanzi al Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

3. La legge regionale fissa l'indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. Nel caso in cui il Sottosegretario sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale.”.